

REPUBBLICA ITALIANA

rep. n. _____

COMUNE DI FARA NOVARESE

PROVINCIA DI NOVARA

CESSIONE DI SEDIME PER PUBBLICA DESTINAZIONE

L'anno Duemilatredici, il giorno del mese di, presso il Municipio di Fara Novarese, ubicato in Piazza Libertà n. 16, avanti a me, Dott. Francesco Lella, Segretario Comunale, come tale abilitato a ricevere gli atti di cui è parte l'Ente, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 267/2000, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Fara Novarese, senza l'ausilio dei testimoni per espressa rinuncia delle parti, preventivamente informate su tale diritto e successivamente autorizzate a rinunziarvi, sono comparsi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, L. reg. Piemonte n. 56/1977, così come modificata dalla L.R. n. 3/2013, e all'art. 36 delle N.T.A. del vigente P.R.G.C., approvato con d.G.R. Piemonte n. 23337/1993, e modificato nello specifico con Variante Parziale n. 8 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 9 ottobre 2012:

1) Calcagno Vincenzo, nato a Randazzo (CT) il 09/07/1963, residente in Barengo (NO), via Rimembranza n.51, c.f. CLCVCN63L09H175A, nel seguito dell'atto "proponente", di stato....., in regime patrimoniale di dei beni, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, avendomi egli esibito c.i. n., rilasciata dal Comune di, il

2) Depaoli Giampietro, Responsabile dell'Area Tecnica, giusto provvedimento sindacale di nomina del 03/08/2009, che agisce in nome e per conto del Comune, presso cui per la carica elegge domicilio e che rappresenta, con sede in Fara Novarese, Piazza Libertà n. 16, c.f. 00429030034, nel seguito dell'atto "Comune", della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo per conoscenza personale.

Il suddetto proponente mi richiede di ricevere il presente atto di cessione al Comune, che contestualmente accetta, premettendo:

a) di essere proprietario delle aree site in Fara Novarese e censite al N.C.T. di Fara Novarese al Foglio 14, mappali 1183 della superficie di mq. 1.118,00 e 1184 della superficie di mq. 402,00, puntualmente rappresentate nella planimetria che si allega

al presente atto, individuate dal vigente P.R.G.C., così come modificato dalla Variante Parziale n. 8, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 9 ottobre 2012, rispettivamente come “Area Residenziale di Completamento” e “Area per la viabilità”, normata dall’art. 30 delle N.T.A., pertanto assoggettata inderogabilmente a vincoli di uso pubblico;

b) che per l’utilizzazione a scopo urbanistico ed edilizio delle aree di cui trattasi ha presentato un progetto per la realizzazione di edificio residenziale unifamiliare, redatto dall’Arch. Alessandra Ferrari, con studio in, ns. prot. n. del

c) che suddetto progetto si è espressa favorevolmente la Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 25/02/2013;

d) che, ai fini dell’esecuzione degli interventi edilizi, il proponente, ai sensi dell’art. 36 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente, è normativamente tenuto a cedere gratuitamente l’area destinata a viabilità, così come risultante dagli elaborati grafici del suddetto P.R.G.C., i quali prevedono la realizzazione di un sedime stradale della larghezza di m 8,00 (metri otto/00);

e) che lo schema del presente atto di cessione del sedime sopra individuato è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. ... del .../.../2013, ad oggetto: “Richiesta di permesso di costruire convenzionato ex art. 36 delle N.T.A. presentato da C.V. - Approvazione schema di autorizzazione all'acquisto a titolo gratuito di sedime da destinare ad uso pubblico in funzione del rilascio del permesso.”;

f) che la presente cessione a titolo gratuito non costituisce liberalità, bensì adempimento di obblighi giuridici derivanti dalle vigenti norme urbanistiche ed edilizie sopra meglio individuate, configurandosi come atto propedeutico e necessario per il rilascio di permesso di costruire convenzionato, dunque con contenuto sostanziale di Convenzione urbanistico-edilizia.

Tutto quanto sopra premesso, il proponente ed il Comune

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1. PREMESSE.

Le suesposte premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2. CESSIONE DI AREA DESTINATA AD OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA.

Il proponente sopra generalizzato, con ogni garanzia di diritto e di fatto come per legge, ai sensi dell’art. 49, L. reg. Piemonte n. 56/1977 e ss.mm.ii., nonchè dell’art.

36, ultimo comma, delle N.T.A. del vigente P.R.G.C., così come modificato dalla Variante Parziale n. 8 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 9 ottobre 2012, cede a titolo gratuito al Comune di Fara Novarese l'area censita al N.C.T., di Fara Novarese, Foglio 14, mapp. 1184, con superficie complessiva di mq 402,00 (metri quadrati quattrocentodue/00), r.d. €3,32, r.a. € 2,28, avente le coerenze che seguono: Nord mappale 1183, Ovest mappali 1182 e 1183, Sud strada vicinale detta delle Fornaci, Est strada vicinale detta delle Crete.

Detta area è puntualmente individuata nella planimetria che si allega al presente atto d'obbligo e destinata alla realizzazione di pubblica viabilità ed il proponente ne garantisce la libertà da ipoteche ed altri vincoli pregiudizievoli.

Il Comune accetta ed acquista la piena proprietà di detti terreni, sussistendo motivi di pubblico interesse, giusta autorizzazione della Giunta comunale con deliberazione n. ... del/2013, in combinato disposto con quanto previsto dal citato art. 36 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente.

Detti terreni hanno la destinazione che risulta dal Certificato di destinazione urbanistica depositato agli atti dal proponente ed allegato al presente atto, emanato ai sensi del vigente strumento urbanistico, vale a dire il P.R.G.C. di Fara Novarese, approvato con d.G.R. Piemonte n. 23337/1993, e modificato nello specifico con Variante Parziale n. 8 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 9 ottobre 2012.

Quanto alienato risulta pervenuto ai venditori nel rispetto delle vigenti norme di legge, sulla base dell'atto di provenienza a rogito Notaio, con studio in, del, n. rep., trascritto a il, al n., le cui copie sono state depositate dai venditori stessi presso l'Ufficio del Segretario comunale, né sussistono dubbi sulla bontà dell'acquisto.

La cessione viene fatta dal proponente ed accettata dal Comune con tutti gli annessi e connessi, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive solo quelle legalmente costituite e trascritte, nulla escluso o eccettuato, subentrando il Comune nelle stesse posizioni di fatto e diritto in cui dal proponente si possiede e si ha diritto di possedere.

Il proponente garantisce la buona proprietà dei beni per essere a loro pervenuti, come precedentemente evidenziato, nel rispetto delle leggi e garantisce, altresì, la libertà del sedime da vincoli, pesi e ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, prelazioni di terzi e privilegi, impegnandosi a tenere il Comune estraneo a qualsiasi rapporto

intercorrente tra esso proponente e detti terzi e conseguentemente indenne da qualsiasi pretesa dei terzi stessi, assumendosi ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti reali o obbligatori di terzi, qualunque essi siano, e dichiarando di rispondere, per il caso contrario, della evizione ed emenda dei danni come per legge.

Art. 3. RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE.

Il proponente dichiara espressamente di rinunciare ad ogni diritto d'iscrizione nei pubblici registri immobiliari di qualsiasi ipoteca legale che potesse eventualmente competere in dipendenza del presente atto, con espresso esonero del Signor Conservatore competente da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 4. SPESE.

Tutte le spese relative, propedeutiche e/o conseguenti al presente atto, comprese quelle per l'iscrizione nei pubblici registri immobiliari, nonché quelle di frazionamento catastale e di rogito, sono a totale carico del proponente.

All'uopo viene chiesto il trattamento fiscale di cui alla L. 28/06/1943, n. 666, oltre all'applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli.

Ai fini fiscali la parti dichiarano che quanto venduto ha un valore di complessivi €,00 (Euro/00).

Art. 5. RINVIO A NORME DI LEGGE.

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi e regola-menti dello Stato e della Regione, in particolare alla L. reg. Piemonte n. 56/1977 e ss.mm.ii.

Art. 6. POSSESSO.

Dalla data odierna, il possesso giuridico e materiale di quanto ceduto viene dato al Comune e da tale data vantaggi ed oneri andranno a profitto e carico del Comune stesso.

Il presente atto, scritto con mezzi elettronici da me Segretario Comunale, viene da me letto ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono ed è formato da facciate, oltre a righe della sin qui.

Il proponente

Il Comune

Il Segretario comunale